

LINEE GUIDA
per l'attribuzione di Permessi per la sosta riservata ai residenti e agli
esercenti le attività commerciali e artigianali nella zona del "Centro
Storico", interclusa fra le vie: Delle Mura, Garibaldi, Gioberti, Tridente e
p.zza La Croce

Riferimenti normativi

D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992;
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.;

Art. 1 -Oggetto

Il presente atto ha per oggetto l'individuazione di spazi di sosta pubblici riservati alle autovetture di proprietà dei residenti ed esercenti nella zona del Centro Storico, tra le vie Delle Mura, Garibaldi, Gioberti, Tridente, e p.zza La Croce oltre ai residenti, con accesso civico prospiciente tali vie, e la regolamentazione delle modalità di assegnazione di permessi per la sosta negli spazi di sosta pubblici ad essi riservati (PASS), nonché le modalità di utilizzo dei suddetti permessi di sosta.

Art. 2 – Aree Riservate ai Residenti

Ai residenti nell'area di cui al precedente art. 1) non in possesso di box o posto auto, sono riservati, gli spazi di sosta perimetrati in tale ambito e individuati con apposita Ordinanza Dirigenziale. Successive Ordinanze Dirigenziali potranno modificare od integrare le aree di sosta medesime.

Art. 3 – Permessi di sosta permanenti

Il Comandante della Polizia Locale rilascia ai soggetti di cui all'art. 1) il permesso di sostare negli spazi riservati per un solo autoveicolo di proprietà, per nucleo familiare, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Ai residenti in possesso di box o posto auto non vengono rilasciati permessi.

Non è ammessa l'esposizione sull'auto di biglietti o tagliandi sostitutivi del permesso alla sosta.

Art. 4 – Aveni diritto

Il permesso rilasciato è riservato per un solo autoveicolo di proprietà ai soggetti di seguito elencati che ne facciano richiesta al Comando di Polizia Locale, su apposito modulo:

- residenti (solo nella misura di n.1 pass, per n.1 veicolo di proprietà, per nucleo familiare);
 - commercianti e/o artigiani (solo nella misura di n.1 pass, per n.1 veicolo di proprietà);
- rispettivamente anagrafati o esercenti nelle località indicate all'art.1.

Il permesso è rilasciato agli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada con lunghezza inferiore a 5 metri e altezza non superiore a 2,5 mt.

La suddetta autorizzazione non può essere rilasciata per ciclomotori, motocicli, autobus, autocarri (eccetto autovetture immatricolate autocarro con dimensioni massime di cui sopra), autocaravan, mezzi d'opera, rimorchi, roulotte e carrelli.

Art. 5 – Requisiti

I richiedenti all'atto della domanda, dovranno, mediante autocertificazione, attestare e sottoscrivere i seguenti stati, condizioni personali, fatti e requisiti:

- a. Cognome;
- b. Nome;
- c. Data e luogo di nascita;
- d. Residenza;
- e. Di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 4;
- f. Di essere proprietario di veicolo rispondente alle condizioni di cui all'articolo precedente, indicandone la targa (allegando in tal caso copia fotostatica della carta di circolazione);
- g. Di essere titolare di patente di guida (allegando opportuna copia fotostatica)
- h. Di esser residente in un immobile allocato nelle vie di cui all'art.1;
- i. Autocertificazione in cui si dichiara di non possedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, ovvero in quota parte millesimale, un box, posto auto o area privata.
- j. I richiedenti dovranno dichiarare inoltre che nell'ambito del nucleo familiare non vi sono box o posti auto di proprietà, in locazione o locati anche in uso gratuito ad altri soggetti non residenti (questa condizione non dà titolo alla richiesta di permessi di sosta).

Il Comando di Polizia Locale si riserva di effettuare sopralluoghi ed accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti dichiarati.

Art. 6 – Esposizione del permesso

Il contrassegno, non riproducibile, riportante gli estremi del veicolo, il numero progressivo e la data di scadenza ed ogni ulteriore elemento ritenuto necessario, potrà essere dotato di codice a barre o altro sistema antifalsificazione.

E' fatto obbligo di esporre sul cruscotto anteriore del veicolo in modo ben visibile dall'esterno, l'originale del contrassegno di cui al precedente comma, ogni qualvolta venga utilizzato lo stallo di sosta.

L'esposizione di copia fotostatica del contrassegno sarà paragonata alla mancanza del contrassegno medesimo e sanzionata pertanto ai sensi del vigente Codice della Strada.

La mancata esposizione del contrassegno, ancorché riferita a veicolo autorizzato, sarà ugualmente sanzionata.

Art. 7 – Rinnovo del permesso permanente

Il permesso ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il titolare è tenuto a mantenere il permesso in buone condizioni di leggibilità e a consegnare il medesimo a seguito di qualsiasi richiesta motivata avanzata dall'ufficio che lo ha rilasciato nel termine perentorio di sette giorni pena le sanzioni previste dal vigente Codice Penale.

Art. 8 – Permessi temporanei per i residenti

In caso di sostituzione temporanea del veicolo, per motivi contingibili ed urgenti, è prevista altresì la possibilità di rilascio di un permesso provvisorio, con validità limitata, in sostituzione di quello già posseduto, dai titolari in possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano domanda al Comando di Polizia Locale.

Al termine delle condizioni di cui sopra, il titolare è tenuto alla riconsegna del permesso temporaneo entro sette giorni dalla scadenza.

Art. 9 – Verifiche e controlli

Il Comando di Polizia Locale effettuerà verifiche a campione, relative alla veridicità delle dichiarazioni mediante controllo dei dati dichiarati nelle autocertificazioni.

In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla revoca immediata dell'assegnazione. Coloro che effettueranno dichiarazioni mendaci, saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10 – Modifica requisiti e smarrimento del permesso

Durante il periodo di validità del permesso, è fatto obbligo al titolare, di comunicare in forma scritta, entro 7 giorni all'ufficio che ha rilasciato il permesso, ogni modifica a quanto dichiarato con l'autocertificazione, ovvero l'eventuale sostituzione del veicolo oggetto dello stesso permesso, ai fini della rettifica o sostituzione del contrassegno. E', altresì, fatto obbligo di comunicare i casi di smarrimento o sottrazione del contrassegno, entro 48 ore, esibendo l'avvenuta denuncia del fatto presentata alle competenti Autorità.

Art. 11 – Decadenza del permesso permanente

Il permesso di cui ai precedenti articoli è dichiarato decaduto qualora il titolare:

- perda il possesso anche solo di un requisito di cui agli articoli 2 e 4;
- ometta di comunicare, in forma scritta, eventuali modifiche dei requisiti necessari per il rilascio del titolo, entro e non oltre 7 giorni dalle avvenute modifiche;
- effettui dichiarazioni non veritiere;

Art. 12 – Riconsegna del permesso

Qualora il titolare decada ai sensi dell'articolo precedente, o per qualsiasi altra motivazione, è tenuto a consegnare il contrassegno, anche per mezzo di persona delegata, al competente ufficio che lo ha rilasciato entro il termine perentorio di giorni sette.

Art. 13 – Costi

L'autorizzazione alla sosta è a titolo gratuito.

Art. 14 – Modulo per la richiesta permesso art. 3 – 8

La richiesta del permesso, il rinnovo o la modifica devono essere effettuati sul modulo di seguito riportato.

Art. 15 – Sanzioni

Fatte salve le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci o di appropriazione del permesso contrariamente alla richiesta di restituzione dello stesso, avanzata dalla Pubblica Amministrazione in forma scritta, alle violazioni del presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada in quanto compatibili.